



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DI ALANNO (PE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,

Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Sede legale: Via XX Settembre, 1 - ALANNO (PE) Tel. 085/8573102 - 085/8573000

C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E - <http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it>

Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it

CODICE INTERNO

**per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo**



Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

prot. n. 18 del 13-01-2021

Legge 17 maggio 2024, n. 70

Nota MIM n. 121 del 20-02-2025

Collegio dei Docenti del 16 e del 19 maggio 2025 (delibere n. 75 e n. 85)

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 9 del 10 settembre 2025

Indice

Premessa	3
1. Normativa di riferimento	5
2. Definizione di bullismo e cyberbullismo	10
3. Le condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo	16
4. Conseguenze psicologiche delle vittime di bullismo e cyberbullismo	22
5. Analisi statistiche	24
6. Soggetti coinvolti	26
7. Soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo	28
8. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo	30
9. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro bullismo e cyberbullismo e le loro funzioni	32
10. Strategie di Prevenzione Scolastica: un approccio multilivello	34
11. Rilevazioni Statistiche Omnicomprensivo Alanno a.s. 2024/2025	38
Pdf Scuola primaria	38
Pdf Primo grado	38
Pdf Docenti	38
Secondaria di secondo grado	38
Bibliografia e sitografia	39

Premessa

Negli ultimi anni lo studio del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in fase scolastica ha attirato l'attenzione della scuola e della politica. Si rivela una distorsione dei rapporti tra coetanei dove dovrebbero esserci parità e reciprocità, si instaura un profondo squilibrio che vede da un lato un prepotente e dall'altro una vittima, qualcuno che prevarica e qualcuno che subisce.

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano fenomeni complessi e preoccupanti che colpiscono in modo significativo il benessere psicologico e sociale di bambini ed adolescenti. Il bullismo, inteso come comportamento aggressivo e ripetuto tra coetanei, può manifestarsi in diverse forme, inclusi insulti, esclusione sociale e violenza fisica.

Il cyberbullismo, d'altra parte, si svolge attraverso piattaforme digitali e può includere molestie online, diffusione di informazioni personali ed attacchi verbali attraverso messaggi o post sui social media.

Per affrontare efficacemente queste problematiche, è fondamentale adottare un approccio chiaro e strutturato all'interno delle istituzioni educative e delle comunità.

Questo *Codice Interno sul Bullismo e Cyberbullismo* si propone di stabilire linee guida e procedure per prevenire, identificare e gestire situazioni di bullismo e cyberbullismo, promuovendo un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.

L'Istituto Omnicomprensivo di Alanno, attraverso l'implementazione di questo Codice Interno, si impegna a costruire una cultura di rispetto ed inclusione, dove ogni individuo possa sentirsi al sicuro e valorizzato. È responsabilità di tutti, studenti, insegnanti, genitori e membri della comunità educante, lavorare insieme per promuovere e mettere in atto buone pratiche, garantendo un futuro migliore per le generazioni a venire.

Si richiede a tutte le componenti della scuola di:

- individuare modalità di prevenzione e predisporre iniziative al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture;
- sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- definire modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

È indispensabile che gli individui, sin dalla tenera età, vengano educati, dai genitori e dagli educatori, con cui vengono in contatto, a considerare gli altri come persone. La scuola dovrà gettare le basi per lo sviluppo di una mentalità aperta alla diversità, di qualsiasi tipo essa sia.

Come si evince dagli artt. 3 e 34 della Costituzione la scuola si adopera per riconoscere il diritto - dovere all'istruzione *"senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*.

È stata promulgata la Legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*.

In particolare, la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", prevedendo all'art. 1 l'adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo a tal fine anche un tavolo permanente di monitoraggio.

1. Normativa di riferimento

Le disposizioni della Costituzione emergono dall'analisi dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo per un duplice riguardo: da una parte, le condotte di bullismo e di cyberbullismo costituiscono violazione dei principi fondamentali della Costituzione; dall'altra, le norme della Costituzione configurano in capo a soggetti pubblici e privati doveri e responsabilità nell'azione di prevenzione e di contrasto a questi fenomeni.

In particolare:

Articolo 2 Costituzione

"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona. Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, a diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità e ad educare al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

Articolo 3 Costituzione

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

È stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.

L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione e del Merito nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico.

Articolo 9 Costituzione

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica."

L'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete.

Articolo 15 Costituzione

"La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge."

Alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione.

Articolo 28 Costituzione

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale.

Articolo 30 Costituzione

"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti."

Su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minorenni. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli e, più in generale, per non avere loro impartito un'educazione adeguata (culpa in educando), per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando).

Articolo 33 Costituzione

"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento."

I comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]."

Articolo 34 Costituzione

"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."

Le violenze inflitte con condotte bulle, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio.

Articolo 38, terzo comma Costituzione

"Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale."

Come ricordano le Linee di orientamento sopra richiamate, rese dal Ministro dell'istruzione e del Merito, il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione agli inabili. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione.

- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Linee di Orientamento MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Linee di Orientamento MIUR, ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Decreto ministeriale 18, del 13 gennaio 2021, emanato con nota 482, del 18 febbraio 2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"; Nello specifico, la Legge n. 71 del 2017 ha sancito l'obiettivo strategico per il paese di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Le Linee di Orientamento 2021 - in continuità con il documento del 2017 e nel richiamo degli interventi prefigurati nella citata L. 71/2017 - hanno introdotto alcuni punti innovativi quali:

- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- Focus sul Progetto Safer Internet Centre - Generazioni Connesse;
- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);

- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”;
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi;
- Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;
- Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
- Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;
- Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro;
- Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti.

Le principali disposizioni introdotte dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella vita scolastica, sono contenuti nei seguenti articoli:

L’**articolo 1** apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

In particolare, l’articolo 1:

- interviene sull’art. 1 della legge n. 71 del 2017 per estendere il perimetro d’applicazione della legge del 2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, ponendo l’accento sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo (comma 1, lett. a), n. 1);
- interviene sull’art. 4 della legge n. 71 del 2017, introducendo, fra le principali novità, la previsione secondo cui ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 1, lett. c); inserisce nella medesima legge n. 71 del 2017 un nuovo art. 4-bis, dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti (comma 1, lett. d);
- novella l’art. 5 della legge n. 71 del 2017, dedicato all’informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all’istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali e informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all’art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, oggetto di modifica da parte dell’articolo 2 del provvedimento in esame;

- si stabilisce inoltre che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo (comma 1, lett. e).

L'**articolo 2**, al comma 1, modifica l'art. 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. "legge minorile") in materia di misure rieducative nei confronti di minorenni dalla condotta irregolare (lett. a), in primo luogo consentendone l'adozione anche nei casi di condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono poi al procedimento per l'adozione delle misure. L'attività di segnalazione del minore al tribunale per i minorenni diventa di esclusiva competenza del pubblico ministero, il quale può alternativamente attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili.

L'**articolo 3** prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al fine di prevedere – tra le altre cose – il potenziamento del servizio per l'assistenza psicologica e giuridica delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo (o ai loro congiunti) attraverso il numero pubblico «Emergenza infanzia 114» (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore.

L'**articolo 4** istituisce, il 20 gennaio, la Giornata del rispetto, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione. La data è stata scelta in memoria di Willy Monteiro Duarte, vittima di bullismo.

La giornata non determina comunque la riduzione dell'orario di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, gli istituti scolastici possono riservare appositi spazi di sensibilizzazione nella settimana che precede la ricorrenza.

L'**articolo 5** prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; integri la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

2. Definizione di bullismo e cyberbullismo

Gli insegnanti sono sempre più attenti a mettere in atto strategie ed azioni volte a contrastare il bullismo ed il cyberbullismo. Tuttavia, affinché si realizzino una corretta prevenzione e controllo è necessario conoscere il fenomeno, analizzare le motivazioni alla base del comportamento prepotente ed approfondire le caratteristiche individuali e contestuali.

Alcuni ragazzi prepotenti possono presentare buoni livelli di competenza sociale rivestendo una posizione centrale nel gruppo; spesso hanno buone capacità di comprendere le dinamiche sociali tra pari ed utilizzano il comportamento prepotente come leva per acquisire maggiore controllo sugli altri anche al fine di ricevere gratificazione personale oppure, più banalmente, vincere la noia.

Pertanto, si devono rivedere gli approcci tradizionali strettamente punitivi e/o disciplinari in favore di azioni di intervento che considerano il bullismo un fenomeno sociale.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel *World Report on Violence and Health*, per la prevenzione e contrasto della violenza raccomanda un approccio suddiviso in quattro livelli¹:

1. *comprendere tutti gli aspetti del problema* attraverso una raccolta sistematica di informazioni sull'incidenza e la natura dei comportamenti violenti;
2. *studiare le cause della violenza*, i fattori di rischio per il coinvolgimento nel problema ed i fattori che potrebbero essere modificati mediante un intervento;
3. *esplorare i modi per prevenire la violenza* progettando, sviluppando, monitorando e valutando gli interventi;
4. *implementare gli interventi* in differenti ambienti, determinandone il rapporto di efficienza e diffondendo le informazioni relative ad essi.

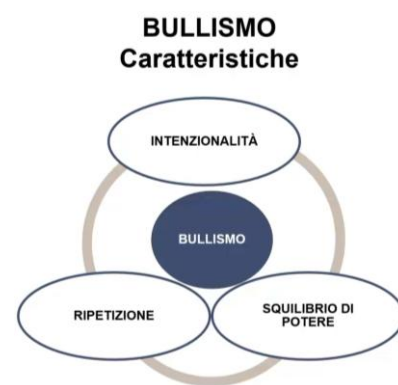
Affinchè si possano applicare queste fasi alla prevenzione del bullismo, si devono verificare due condizioni:

- deve essere utilizzato un approccio al fenomeno che integri le conoscenze scientifiche alle caratteristiche della singola scuola;
- è necessario individuare una strategia per trasformare le conoscenze di base in una vera e propria politica anti-bullismo, in un clima di scuola positivo.

Il **bullismo** (termine che deriva dall'inglese *bullying*) è una forma di comportamento aggressivo in cui un soggetto oppure un gruppo aggredisce ripetutamente un altro soggetto che non è in grado di difendersi. Sinteticamente può essere definito con un abuso sistematico di potere.

La definizione di bullismo comunemente accettata si caratterizza di tre aspetti distintivi del fenomeno:

a) *L'intenzionalità*: implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima. L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.



¹ <https://eventi.erickson.it/insegnare-domani/UnitaDidattica/psi25sec>

b) *L'asimmetria o squilibrio di potere*: è il disequilibrio di forza (fisica o psicologica) tra chi fa e chi subisce gli atti di prepotenza. Sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima che spesso, proprio per questa ragione, non è in grado di difendersi.

c) *La ripetizione*: non si tratta di episodi di prepotenza occasionali ma reiterati nel tempo.

Nella classificazione dei comportamenti che possono essere ricompresi nella definizione di bullismo si può fare, inoltre, una distinzione tra:

1. bullismo *diretto*;
2. bullismo *indiretto*.

Nel **primo** caso l'aggressore procura un danno o crea sofferenza alla vittima in modo diretto: picchiandola (bullismo diretto fisico) oppure ridicolizzandola e/o minacciandola (bullismo diretto verbale). Questa tipologia è facilmente osservabile e riconoscibile, per questo motivo sono state oggetto di studio da maggior tempo.

Nel **secondo** caso le sopraffazioni non sono meno umilianti per la vittima, infatti in caso di bullismo indiretto le prepotenze messe in atto dal bullo sono basate su strategie di controllo sociale. Ad esempio: indurre gli altri compagni ad attaccare la vittima anziché farlo in prima persona; manipolare le relazioni sociali per portare il soggetto prescelto ad un progressivo isolamento sociale dal resto del gruppo; attaccare la vittima sminuendone il valore come persona, minacciandone l'autostima ed impoverendo le sue relazioni sociali all'interno della comunità scolastica (diffusione di maldicenze e calunnie).

Entrambe le prevaricazioni implicano l'intenzione di far del male e la mancanza di compassione ed empatia, poiché è completamente assente l'identificazione con gli stati d'animo della vittima.

Recentemente è cresciuta l'attenzione e la preoccupazione per un'altra forma di bullismo in cui l'assenza di un contatto reale tra il bullo e la vittima potrebbe facilitare la deumanizzazione.

L'uso degli strumenti elettronici può costituire un utile ponte con l'esterno, ma un uso improprio dei media digitali, con finalità di danneggiare altri soggetti, può essere altrettanto se non più deleterio per il soggetto vittima di bullismo che si sente vulnerabile e perseguitato anche al di fuori della scuola o di altri ambienti fisici.

Il termine **cyberbullismo** (cyberbullying) appare per la prima volta nel 2003 sul sito creato dall'educatore canadese *Bill Belsey* (www.cyberbullying.ca)².

A partire da queste prime osservazioni, numerosi ricercatori a livello nazionale ed internazionale hanno iniziato a condurre studi e ricerche per cercare di definire il fenomeno, comprenderne le caratteristiche e mettere a punto possibili interventi di prevenzione e contrasto.

Il **cyberbullismo** è una forma di bullismo che avviene attraverso i mezzi digitali, come i social network, le chat online, i messaggi di testo oppure altre piattaforme virtuali. Consiste nell'invio di insulti, minacce, diffamazioni o contenuti offensivi tramite internet o dispositivi elettronici e può avere effetti gravi sulle vittime.

Le molestie attraverso i social media seguono il soggetto offeso anche nei momenti e nei luoghi dove i prepotenti sono fisicamente assenti ed anche quando quest'ultimo utilizza le tecnologie per interagire

² Annalisa Guarini e Antonella Brighi, *Cyberbullismo a scuola*, Erickson, 2022

con i coetanei o per studiare. Inoltre, a volte, risulta difficile individuare gli autori delle prepotenze virtuali ed interrompere il diffondersi delle offese e delle maldicenze.

Queste caratteristiche aumentano inevitabilmente la paura, l'insicurezza ed i sentimenti di impotenza di chi ne è vittima.

L'anonimato ed un certo grado di invisibilità uniti alla distanza fisica che la tecnologia interpone tra il prevaricatore ed il prevaricato possono infondere maggiore coraggio a chi desidera dominare un compagno ma esita nel farlo nel rapporto diretto.

Il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche³:

1. *la pervasività* (il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate);
2. *l'anonimato*, i bulli hanno la sensazione (percepita) di rimanere anonimi, con una conseguente deresponsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni;
3. *la volontarietà dell'aggressione* (non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata, in quanto non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre);
4. *l'ampiezza di portata*: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti; rimangono nel tempo anche se vengono rimossi, provocando nella vittima una grave sofferenza.



Per delineare un panorama più chiaro di questo fenomeno bisogna sottolineare che sul web ne esistono diverse manifestazioni; si può parlare di⁴:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari che si trovano spesso sui forum, sui gruppi online che sono mirati a suscitare "battaglie" verbali, per aizzare, provocare e ovviamente umiliare i malcapitati.
- **Impersonation**: conosciuto come scambio di persona, viene utilizzato l'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Trickery**: si cerca di ottenere la fiducia di un ragazzo o una ragazza per poi fare uno scherzo crudele.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Doxing**: diffusione via internet di dati personali e sensibili.
- **Denigration**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (chat, blog o siti internet) di "pettegolezzi" e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, denigratori al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Cyberbashing**: videoregistrare un'aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online.
- **Harassment**: dall'inglese "molestia", invio ripetuto nel tempo di messaggi volgari attraverso l'uso del computer e/o del telefonino. Oltre ad e-mail, sms, messaggi offensivi, pubblicazioni moleste su blog,

³ [Condividi Chi?](#) - Piattaforma Elisa (La definizione del cyberbullismo - Attività da proporre in classe)

⁴ iGloss@ 1.1 - L'Abc dei comportamenti devianti online: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/glossario_cybercrime

forum e spyware per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.

La letteratura evidenzia che i prepotenti sono propensi a mettere in atto meccanismi di **disimpegno morale**⁵, ossia generalmente il bullo ed il cyberbullo attivano dei processi tramite i quali si auto-giustificano, mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione autoregolatoria cioè il controllo interno.

Le strategie di disimpegno morale⁶ che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli, una volta scoperti, sono le seguenti:

- **Giustificazione morale:** si giustifica l'azione negativa invocando valori superiori
(es. "è giusto diffondere la sua foto nuda, mi ha tradito")
- **Etichettamento eufemistico:** considerare l'azione negativa come meno grave, quasi "positiva".
(es. "bannare dei compagni fastidiosi significa solo dar loro una lezione")
- **Confronto vantaggioso:** si confronta la propria azione con una peggiore
(es. "Ho commentato la sua foto con "sei sfigato" c'è chi usa termini peggiori; "gli ho dato solo uno spintone, mica un pugno")
- **Dislocazione della responsabilità:** la responsabilità dell'azione è riversata su altri.
(es. "ho soltanto inoltrato la foto che ha fatto un mio amico")
- **Diffusione della responsabilità:** la responsabilità dell'azione è divisa tra più persone.
(es. "non è colpa mia, l'abbiamo fatto tutti insieme"; "non sono stato solo io, c'erano anche degli altri")
- **Distorsione delle conseguenze:** minimizzazione delle conseguenze dell'azione negativa
(es. "ma non si è fatto niente!")
- **Attribuzione di colpe alla vittima:** la vittima viene considerata responsabile di ciò che le accade.
(es. "è stato lui a provocarmi")

Differenze tra bullismo e cyberbullismo⁷

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo

⁵ <https://www.stateofmind.it/2017/07/bullismo-disimpegno-morale/>

⁶ Il disimpegno morale (Bandura, 2002) <https://www.associazionetici.it/wp-content/uploads/2024/04/cyberbullismo-sito.pdf>

⁷ <https://www.mim.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

	che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa; le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24; i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Esistono svariate storie di giovani vite interrotte o brutalmente traumatizzate da queste condotte violente.

In rete è possibile vedere la testimonianza diretta di un'adolescente di Vancouver: *Amanda Todd*, giovane canadese diventata tristemente nota a livello internazionale a causa della sua tragica morte, legata al fenomeno del cyberbullismo. La sua storia ha attirato l'attenzione su questo problema e sulle gravi conseguenze psicologiche del bullismo online.

La vicenda di Amanda inizia durante una videochat, quando un uomo ha fatto uno screenshot di un momento intimo della ragazza, iniziando poi a minacciarla di diffondere quell'immagine se non avesse soddisfatto altre richieste. Da quel momento, la sua vita è stata segnata dal ricatto, dal bullismo e dall'umiliazione online. Nonostante le sue continue denunce ed i suoi tentativi di trovare aiuto, la ragazza ha continuato a essere perseguitata, anche dai coetanei a scuola e su internet.

Nel video⁸, Amanda racconta come le sue sofferenze siano aumentate con il passare del tempo, fino a portarla a pensare al suicidio come unica via di uscita dal tormento. Nonostante i tentativi di cambiare scuola e fuggire, la sua vita è stata segnata dalla continua umiliazione e dalla solitudine.

Il video che Amanda aveva postato su YouTube è diventato virale dopo la sua morte, attirando l'attenzione globale sulla sua storia e sulle difficoltà che molti adolescenti affrontano.

Nel video, Amanda descrive le fasi del suo tormento, tra cui i momenti di solitudine, la sua lotta per trovare un posto dove sentirsi accettata e l'intensa sofferenza psicologica che l'accompagnava. Le parole

⁸ My story: Struggling, bullying, suicide, self harm - [My story: Struggling, bullying, suicide, self harm](#)

"I'm not what you see, I'm just a girl who is struggling" ("Non sono quello che vedi, sono solo una ragazza che sta lottando") sono rimaste impresse come un grido di aiuto.

La morte di Amanda Todd è una delle tragedie più drammatiche legate al cyberbullismo, ed è un monito su quanto possano essere devastanti le conseguenze di ogni forma di bullismo.

La sua storia ha contribuito a sensibilizzare milioni di persone, ma ha anche evidenziato la necessità di un maggiore supporto per le vittime di bullismo e cyberbullismo, un'educazione emotiva più incisiva, una consapevole educazione digitale e politiche più forti per contrastare questi comportamenti online.

3. Le condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo

L'ordinamento italiano nel 2017 introdusse la Legge n. 71 per garantire una prima tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, definendo quest'ultimo come: *"Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Tali comportamenti si contraddistinguono per intenzionalità perché il soggetto aggressore agisce con consapevolezza e con l'intento di arrecare danno alla vittima, persistenza in quanto la serie di aggressioni verbali e fisiche sono reiterate nel tempo e per lo squilibrio di forza/potere nella relazione tra bullo e vittima, la quale soffre di una situazione di isolamento mentre l'agente gode della complicità del gruppo. Il fenomeno del cyberbullismo a differenza del bullismo è caratterizzato anche dall'anonimato, stante la non necessità della compresenza fisica del soggetto attivo e di quello passivo nel medesimo contesto e la possibilità di creare *account* falsi sulle maggiori piattaforme sociali che rendono estremamente difficile per la vittima sottrarsi dalle aggressioni.

Recentemente il legislatore è di nuovo intervenuto sull'argomento emanando la Legge n. 709/2024 con l'obiettivo di estendere le disposizioni della 71/17 anche ai fenomeni del bullismo, con la finalità di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate oggetto del reato.

Le condotte del bullo sono quindi sempre violente tuttavia non sempre configurano reati penalmente rilevanti. Molte condotte poste in essere in ambito scolastico infatti a volte configurano comportamenti incivili, indisciplinati ma non perseguibili direttamente dall'Autorità Giudiziaria.

Altri atteggiamenti, al contrario, per la loro gravità, il grado di pericolo e di danno prodotto alla vittima si configurano come veri e propri reati penalmente perseguibili.

A carattere generale si può affermare che le condotte di seguito declinate sono perseguibili penalmente nei limiti in cui le suddette condotte configurano fattispecie di reato ma sono comunque sempre perseguibili civilmente anche qualora non integrano una ipotesi di reato.

- offese, parolacce e insulti;
- derisione per l'aspetto fisico o per il modo di parlare;
- diffamazione;
- esclusione per le proprie opinioni;
- aggressioni fisiche;
- sostituzione di persona;
- frode informatica.

Con riferimento al cyberbullismo in letteratura, è stata proposta una classificazione delle diverse tipologie di condotte integranti il cyberbullismo: *flaming* (messaggi violenti e volgari mirati a suscitare una lite

online), *harassment* (molestie consistenti nell'invio ripetuto di messaggi offensivi, volgari, minatori, mirati a irritare e ferire psicologicamente la vittima), *denigration* (invio o pubblicazione di notizie, pettegolezzi o foto compromettenti per danneggiare la reputazione della vittima o le amicizie), *impersonation* (furto di identità tramite violazione dell'account o creazione di un'identità fittizia parallela a quella della vittima), *tricy* o *outing* (ricezione o detenzione di dati o immagini "sensibili" della vittima e successiva pubblicazione attraverso circuiti informatici senza il consenso della predetta), *exclusion* (esclusione della vittima da un gruppo).

I comportamenti riconducibili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo possono quindi integrare plurime figure criminose e si classificano alla luce del bene protetto giuridicamente che può essere la persona e/o il patrimonio.

Vengono anzitutto in rilievo i delitti contro la persona dove il bene giuridico tutelato è l'integrità fisica e mentale della vittima.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consistenti in violenza perpetrati contro l'altrui persona fisica, quali, ad esempio, schiaffi, calci o pugni, quando non siano idonei a determinare una malattia, integrano il reato di **percosse** ai sensi dell'art. 581 c.p. Qualora dalla condotta derivino anche dei danni psico-fisici, sarà invece integrato il più grave reato di **lesioni dolose** di cui all'art. 582 c.p. Infine, nel caso in cui dovesse verificarsi il decesso della vittima, l'agente dovrà rispondere del reato di morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.) se l'evento non era voluto, e di omicidio (art. 575 c.p.) se l'evento era invece previsto e voluto.

In giurisprudenza, è stata altresì analizzata la possibilità che condotte di bullismo e cyberbullismo integrino la fattispecie criminosa di **istigazione o aiuto al suicidio** prevista e punita dall'art. 580 c.p., nel caso in cui le condotte di prevaricazione, offesa e aggressione possano determinare la tragica scelta della vittima di togliersi la vita, con la precisazione che qualora il suicida abbia un'età inferiore a quattordici anni, l'autore del delitto dovrà rispondere di omicidio volontario (art. 575 c.p.).

Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione Sez. Penale con la sentenza n. 57503/2017 nel caso di una vicenda ricollegabile al "gioco" del *Blue Whale Challenge* o Balena Blu che dir si voglia⁹.

Si tratta di un gioco dalle regole violente, di un adescamento online articolato in una serie di cinquanta prove attraverso le quali un tutor induce un *teenager* a compiere atti di autolesionismo che vengono documentate mediante *smartphone* e condivise in rete sui *social* fino all'atto finale del suicidio (alcuni esempi che possono aiutare a capire se qualcuno che conosciamo sta facendo qualcosa legato a questo gioco della morte: - incidete sulla vostra mano con il rasoio "f57"; - alzatevi alle 4.20 del mattino e guardate video psichedelici e dell'orrore che il curatore; - se siete pronti a "diventare una balena" incidetevi "yes" su una gamba. Se non lo siete tagliatevi molte volte. Dovete punirvi)

La Corte di Cassazione ha precisato che, perché possa dirsi integrato il paradigma normativo di cui all'art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), occorre che l'istigazione al suicidio venga accolta, in quanto la norma postula che il soggetto indotto commetta effettivamente l'atto autolesivo.

⁹ <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/12/cass-pen-2017-57503.pdf>

La figura tipica si realizza altresì allorché il soggetto istigato – appunto accogliendo l'istigazione – compia un tentativo di suicidio (fatto che di per sé non costituisce reato) e, non riuscendo a realizzare il proposito, si procuri una lesione grave o gravissima.

Rimangono, quindi, fuori dalla suindicata previsione codicistica tutte quelle ipotesi di: a) istigazione non accolta; b) istigazione accolta ma non seguita dalla concretizzazione di un tentativo di suicidio; c) istigazione accolta, alla quale faccia seguito l'esecuzione di un atto suicida, che sia però tale da comportare solo lesioni lievi o lievissime.

La Suprema Corte ha pertanto concluso affermando che non è configurabile il tentativo con riguardo al reato di cui all'art. 580 c.p., nell'ipotesi in cui all'istigazione non segua un suicidio consumato o tentato con lesioni gravi o gravissime. Nella fattispecie esaminata la Corte ha tuttavia *"escluso la configurabilità del tentativo di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici ad un minore nell'ambito del gioco noto come Blue Whale Challenge, pur se contenenti l'invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli"*.

Oltre alle fattispecie di reato a tutela dell'integrità fisica e mentale, le condotte concretizzanti i fenomeni di bullismo e cyberbullismo spesso integrano fattispecie di reato che tutelano la reputazione della persona offesa.

Viene in rilievo la disciplina della **diffamazione**, prevista e punita dall'art. 595 c.p., che si realizza allorché l'agente offenda attraverso qualunque mezzo l'onore di una persona non presente e l'offesa dell'altrui reputazione avvenga mediante comunicazione rivolta a una pluralità di terzi individui. Quando il reato viene realizzato con strumenti tecnologici e quindi tramite diffusione in rete di affermazioni diffamatorie la pena viene aumentata perché la diffamazione avvenuta tramite *social network* arreca maggior danno alla reputazione della vittima, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone apprezzabile per composizione numerica e indeterminabile¹⁰.

È possibile ravvisare, altresì, la fattispecie delittuosa di **minacce** di cui all'art. 612 c.p. che si realizza allorché il bullo pone in essere un atteggiamento intimidatorio riguardante la sfera morale della vittima, della quale risulta compromessa la capacità di autodeterminarsi.

Sussiste, invece, il reato di **violenza privata** ex art. 610 c.p., quando l'agente volontariamente ed illegittimamente costringa una persona, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, ponendo la vittima in una condizione di soggezione psichica a seguito dell'atto violento.

¹⁰ Corte Suprema di Cassazione Sez. Penale sentenza n. 8482/2027 massima giurisprudenziale *"Il plagio accademico, realizzato attraverso la pubblicazione di un'opera che riproduce integralmente o in larga parte una tesi di laurea altrui senza citarne l'autore, integra il reato di diffamazione aggravata dalla modalità di diffusione mediante internet, in quanto tale condotta è idonea a raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone. L'utilizzo di siti web e social network per attribuire falsamente ad un soggetto la commissione di un fatto determinato, leso la sua reputazione, costituisce un mezzo di pubblicità idoneo a integrare l'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, c.p., a prescindere dalla natura specialistica o ristretta del pubblico di riferimento. Il luogo di consumazione del reato di diffamazione tramite internet è individuato nel luogo in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, ai fini della determinazione della competenza territoriale. L'omessa richiesta di una perizia difensiva in sede di appello, volta a dimostrare il plagio, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto costituisce una questione non devoluta al giudice di secondo grado"*.

Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte, affermando che *"il bullismo configura il reato di violenza privata quando il bullo con diverse azioni pone la vittima, cioè un proprio coetaneo, in una condizione di soggezione psichica in conseguenza dell'atto violento che non si esaurisca in sé. Non è, infatti, la violenza o la minaccia il fatto costitutivo del reato, bensì la coercizione"*¹¹. La Cassazione ha respinto il ricorso che contestava la configurabilità del reato ex art. 610 c.p., per gli atti di bullismo di un minorenne nei confronti del compagno di scuola, costretto a subire il furto di oggetti scolastici, la simulazione sul suo corpo di un rapporto sessuale e altre continue condotte violente e prevaricatrici. Per i giudici di legittimità la compressione della libertà psichica del compagno di scuola, costretto a subire prevaricazioni, è sufficiente all'imputabilità per violenza privata dell'autore delle condotte consistenti in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà della vittima e lesive dell'autodeterminazione del minore.

Le condotte moleste e minacciose poste in essere dai bulli o cyberbulli possono integrare, altresì, la fattispecie criminosa di **atti persecutori** prevista e punita ai sensi dell'art. 612 *bis* c.p., allorché le azioni reiterate cagionino nella vittima alternativamente un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o persona legata da una relazione affettiva con la vittima o infine un cambiamento delle abitudini di vita. È di tutta evidenza come gli atti persecutori possano avvenire tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie determinando condotte di *cyber stalking*, fenomeno caratterizzato da comportamenti molesti e persecutori posti in essere attraverso i nuovi mezzi di comunicazione (*e-mail*, messaggistica istantanea, *social network*, etc.).

La Suprema Corte, a titolo esemplificativo, ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. in caso di pluralità delle condotte vessatorie poste in essere da due imputati in danno a un compagno di classe, per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi che hanno determinato una evidente alterazione delle condizioni di vita del minore e che unitamente all'accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica insorto nel minore, integrano il reato di atti persecutori.

Il secondo comma dell'art. 612 *bis* prevede una specifica ipotesi aggravante volta a tutelare le vittime di **cyber stalking**, che si applica quando gli atti persecutori siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

¹¹ Corte Suprema di Cassazione Sez. Penale sentenza n. 26595/2018 massima giurisprudenziale *"Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La condotta di stalking è integrata dalla reiterazione di atti persecutori, molesti e vessatori nei confronti della vittima, tali da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia o di paura per la propria incolumità, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Tali condotte, anche se poste in essere in un contesto scolastico e caratterizzate da una reciprocità di atti molesti tra i soggetti coinvolti, integrano il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. qualora sia accertata una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei contendenti, tale da consentire e qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria. La sussistenza del reato di lesioni personali volontarie è ravvisabile anche in presenza di lievi lesioni, purché idonee a determinare una malattia, anche di breve durata, mentre il reato di percosse è integrato da condotte di violenza fisica reciproca tra i soggetti coinvolti. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dalla presenza di precedenti penali a carico dell'imputato e dall'assenza di elementi positivi, quali un effettivo processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato, idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole"*.

Vanno, infine, considerati i reati introdotti più di recente dal legislatore e volti a tutelare le vittime delle nuove forme di illecito diffuse nella nostra società a seguito dello sviluppo di tecnologie telematiche ed informatiche.

In primis, la **comunicazione e diffusione di immagini e video** senza il consenso della vittima, volta al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, integra il reato di trattamento illecito di dati previsto e punito dall'art. 167 del Codice della Privacy.

Altresì, nel caso di condotte consistenti in **furto di identità**, perpetrate tramite violazione di *account*, risulterà integrato il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615 *ter* c.p. che punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Similmente, l'**utilizzo indebito della identità digitale altrui** per il tramite della creazione di *account* falso della vittima all'insaputa di quest'ultima, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, integra il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p.

Un ultimo aspetto di rilievo concerne la diffusione per via informatica di immagini sensibili della vittima, spesso di natura sessuale.

Qualora il minore venga ripreso senza consenso, troverà applicazione la fattispecie criminosa di **pornografia minorile** ai sensi dell'art. 600 *ter* c.p. La successiva diffusione per via telematica (*sms*, *chat*, applicazioni di messaggistica) o pubblicazione informatica (*Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, *YouTube*, *Google*, *social network* in generale) dei contenuti medesimi, anche da parte di chi li ha ricevuti senza partecipare alla loro produzione, integrerà il reato di **diffusione o distribuzione di materiale pedopornografico** ai sensi dell'art. 60 *ter*, comma 3, c.p. È altresì punibile colui che si limita a procurarsi o a detenere materiale pedopornografico prodotto senza il consenso del minore ai sensi dell'art. 600 *quater* c.p.

Ad ogni modo per accertare la sussistenza di un reato, i comportamenti eterogenei che configurino i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo devono essere analizzati con riferimento alla specifica condotta posta in essere nel caso concreto dal ragazzo minorenne o maggiorenne.

L'art. 97 del codice penale (c.p.) infatti prevede che *"non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni"*.

La norma prevede una presunzione legale assoluta di non imputabilità. Pertanto, il soggetto infra quattordicenne che ponga in essere una condotta integrante una fattispecie di reato, non è assoggettabile a pena alcuna. Qualora, tuttavia, emergessero nel minore elementi di pericolosità sociale è prevista l'eventuale applicazione nei suoi confronti di misure di sicurezza

Laddove il reato venga invece commesso da un soggetto che abbia compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, l'art. 98 c.p. prevede la necessità di stabilire se il minore aveva al momento del fatto la capacità d'intendere e di volere ovvero la capacità di comprendere e volere la condotta avente rilevanza penale. Si rende, pertanto, necessaria una valutazione caso per caso, in relazione alla natura dell'illecito, al bene giuridico offeso e alla struttura della fattispecie criminosa, al fine di stabilire se il minore

ultraquattordicenne possa essere ritenuto capace. Solo se tale valutazione avrà esito positivo, il soggetto minore ultraquattordicenne sarà assoggettabile a sanzione penale, seppur diminuita.

Quindi, nei confronti di coloro che commettano comportamenti di bullismo o cyberbullismo prima del compimento del quattordicesimo anno d'età ovvero in età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in assenza di capacità di intendere e volere al momento del fatto, non potrà essere instaurato alcun procedimento penale.

Si precisa, altresì, che neppure i genitori di minori che pongano in essere condotte di bullismo o cyberbullismo potranno essere chiamati a rispondere penalmente poiché la responsabilità penale è personale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno invece ritenersi civilmente responsabili, ex art. 2048, comma 1, codice civile (c.c.), se è ad essi ascrivibile la "*culpa in vigilando ed in educando*". La responsabilità parentale può essere esclusa, ai sensi del comma 3 dell'art. 2048 c.c., soltanto qualora i genitori dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, dovendosi con ciò intendere che gli stessi abbiano integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso lo sviluppo nella stessa di una adeguata capacità critica e di discernimento.

In ogni caso, atti illeciti di bullismo o cyberbullismo anche non penalmente rilevanti possono dare origine al diritto della vittima ad ottenere un risarcimento del danno, giusto il disposto di cui all' art. 2043 c.c. per cui qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Un dato importante da evidenziare è che, mentre in diritto penale la responsabilità per gli atti di bullismo e cyberbullismo è sempre dell'autore del reato, in sede civile non è sempre così.

O meglio, non è solo così.

Le conseguenze dei fatti illeciti commessi da persona minorenni ricadono anche sui genitori, i quali hanno il compito di vigilare ed educare il figlio che tiene comportamenti anomali.

Si parla in questo caso di "*culpa in educando*": secondo l'art. 2048 c.c. il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

Qualora poi gli atti siano stati commessi in un contesto scolastico, anche gli insegnanti o l'istituto scolastico che abbiano omesso di vigilare sugli studenti potrebbero essere tenuti ad un risarcimento del danno.

Esistono due categorie di danni risarcibili:

1. DANNO MORALE ossia le sofferenze fisiche e morali, i turbamenti dello stato d'animo della vittima, da potersi richiedere ogni qualvolta sia stato violato un diritto della persona garantito da una norma di legge o dall'ordinamento giuridico (es: la libertà personale, l'integrità fisica, la libertà di espressione e così via);

2. DANNO BIOLOGICO ossia una lesione nel fisico o nella psiche quantificabile a seguito di una perizia medica;

Per attivare la tutela penale delle vittime da reato, e quindi affinché si instauri un procedimento penale a carico del bullo o del cyberbullo per un reato, sarà necessario sporgere una denuncia o una querela ad un organo di Polizia o ad un'Autorità Giudiziaria con la necessaria assistenza di un legale di fiducia che potrà prestare tutta l'assistenza del caso.

4. Conseguenze psicologiche delle vittime di bullismo e cyberbullismo

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano due forme di violenza psicologica che possono avere gravi conseguenze sul benessere emotivo e mentale dei ragazzi. Mentre il bullismo tradizionale, spesso incontrato anche nelle Strutture scolastiche, si manifesta attraverso aggressioni fisiche, verbali o relazionali, il cyberbullismo è una nuova forma di violenza che assume caratteristiche anche più subdole poiché spesso accade che il cyberbullo si celi dietro mentite spoglie o in anonimato. Le principali manifestazioni del cyber bullismo avvengono online tramite messaggi, immagini, video o commenti offensivi diffusi sui social media, chat o altre piattaforme digitali. Una particolare forma è il cosiddetto Revenge-Porn, la pubblicazione di foto intime a fini di sbeffeggiamento, ricatto e derisione. A proposito di quest'ultimo tipo di violenza si deve sottolineare che la diffusione della tecnologia ha cambiato radicalmente i meccanismi di comunicazione contribuendo alla creazione di un panorama virtuale in cui gli scambi comunicativi e i rapporti sociali vengono mostrati e vissuti attraverso l'utilizzo dei social. L'integrazione delle tecnologie di comunicazione nelle relazioni intime comporta evidentemente un rilevante cambiamento in cui mutano i concetti di spazio e di tempo, i ritmi di vita diventano più celeri e le distanze si riducono. L'eccessivo utilizzo, in particolare nella fascia adolescenziale, influenza la qualità dei sentimenti, delle emozioni e delle relazioni, sia in ambito scolastico sia all'interno dei gruppi di appartenenza, determinando modalità di interazione e gli scambi.

I principali effetti psicologici del bullismo sono i seguenti:

1. **Bassa autostima ed insicurezza**

I ragazzi vittime di bullismo spesso sviluppano una percezione negativa di sé stessi, sentendosi inferiori o non accettati.

2. **Ansia e stress**

Le vittime possono manifestare sintomi di ansia generalizzata, difficoltà di concentrazione e preoccupazione costante per il timore di nuovi episodi di bullismo.

3. **Depressione**

Episodi ripetuti di bullismo possono portare allo sviluppo di stati depressivi, caratterizzati da tristezza, isolamento e perdita di interesse per le attività quotidiane.

4. **Disturbi del sonno e dell'alimentazione**

L'angoscia causata dal bullismo può sfociare in insonnia, incubi frequenti e disordini alimentari come perdita dell'appetito o abbuffate.

5. **Difficoltà scolastiche**

A causa del disagio psicologico, le vittime spesso vedono un calo nel rendimento scolastico e

tendono ad evitare la scuola.

Caratteristiche del Cyberbullismo

Il cyberbullismo è una forma di bullismo che avviene attraverso dispositivi digitali come smartphone, computer e tablet, utilizzando piattaforme online, social network, messaggistica istantanea o forum. Le caratteristiche principali includono:

- **anonimato:** gli aggressori spesso si nascondono dietro identità false o pseudonimi;
- **perdita di confini temporali e spaziali:** le vittime possono essere attaccate ovunque e in qualsiasi momento;
- **diffusione rapida:** i contenuti offensivi possono essere condivisi e diffusi rapidamente;
- **persistenza:** i messaggi e le immagini pubblicati online possono restare visibili a lungo;
- **difficoltà di rimozione:** una volta pubblicato, è difficile eliminare completamente il materiale offensivo.

I nefasti effetti psicologici del Cyberbullismo:

1. Emotivi

- Ansia, paura e insicurezza
- Depressione e tristezza persistente
- Rabbia e senso di impotenza

2. Cognitivi

- Diminuzione dell'autostima
- Difficoltà di concentrazione
- Pensieri negativi persistenti

3. Sociali

- Isolamento sociale
- Difficoltà nelle relazioni interpersonali
- Paura di utilizzare dispositivi digitali

4. Fisiologici

- Insonnia o disturbi del sonno
- Mal di testa, dolori allo stomaco
- Perdita o aumento dell'appetito

5. Comportamentali

- Calo nel rendimento scolastico
- Propensione ad auto-isolarsi
- Comportamenti autodistruttivi o autolesionistici

Inoltre, i media digitali vengono utilizzati anche per esperienze sessuali dove si verifica uno scambio

all'interno della relazione di coppia, con il consenso di entrambi. Tale fenomeno è chiamato "sexting", termine che deriva dalla fusione delle parole "sex" e "texting" e consiste in invio, ricezione, inoltro di immagini nude, seminude o sessualmente esplicite all'interno di forme di comunicazione digitale, utilizzando lo smartphone, le reti sociali e i canali di messaggistica. Da uno studio condotto dall'American Medical Association emerge come negli ultimi anni la prevalenza del sexting sia in forte crescita unita all'inoltro dei cosiddetti "sexts senza consenso". Gli studi suggeriscono che le immagini sessuali sono originariamente condivise nel contesto di una relazione intima, ma poi possono facilmente degenerare in invii/scambi senza permesso. Una delle principali conseguenze del sexting è il Revenge porn, espressione che sta per "Revenge pornography" e che consiste nella divulgazione di immagini o video sessualmente espliciti realizzata **senza il consenso**. Eaton e McGlynn⁷ hanno definito il Revenge porn quale **"abuso sessuale basato sulle immagini"** e assume una particolare pericolosità per la facilità con cui tali immagini possono essere divulgate.

La diffusione delle immagini rappresenta uno strumento di violazione dell'identità della vittima, in particolare all'interno di una relazione affettiva di coppia, dove uno dei partner diviene vittima inconsapevole e oggetto di giudizio altrui. Tale condizione può comportare un significativo disagio, sia nella sfera dell'autostima e del senso di adeguatezza, sia nella sfera sociale e interpersonale, comportando difficoltà relazionali e affettive anche all'interno della dimensione sessuale. La pornografia non consensuale a livello psicologico determina grave disagio emotivo, percezione di negatività, bassa autostima, sensi di colpa e imbarazzo in pubblico, e crea le condizioni di depressione, ansia e stress. Il Revenge porn, come detto, è violenza digitale in forte aumento e appare fondamentale intervenire al fine di strutturare interventi di prevenzione, educazione e trattamento. Al momento non sono chiari i meccanismi affettivi, relazionali, di personalità e di implicazioni psicopatologiche che possono determinarlo o favorirlo. L'incremento della pratica del Revenge porn richiede un approfondimento scientifico finalizzato all'individuazione delle dinamiche individuali come anche delle eventuali implicazioni psicopatologiche. Riportiamo di seguito uno degli studi che evidenziano l'impatto quantitativo della manifestazione per meglio inquadrare la pericolosità e la conseguente necessità di attenzionare il fenomeno anche nell'ambito scolastico.

5. Analisi statistiche

Sono state condotte analisi statistiche descrittive delle caratteristiche della letteratura. Sono state analizzate molte tipologie di piattaforme scientifiche che hanno affrontato la tematica del Revenge porn e sono state rilevate talune frequenze di distribuzione delle variabili esaminate.

È interessante il dato nella precedente tabella che ci indica un dato quantitativo preoccupante: dall'esame degli studi emerge in modo rilevante che da un lato il sexting consensuale e volontario sta divenendo parte integrante del processo psicosessuale degli individui, utilizzato come espressione di sé nelle relazioni intime, dall'altro si osserva una rilevante possibilità (il 4%) di ragazzi che sono tentati di

utilizzare le immagini in loro possesso per ricattare, dato che si sposta addirittura la 90% l'abuso emotivo per umiliare. Se non si interviene in termini psicoeducativi è molto facile il passo ulteriore teso ad aumentare nettamente quel 4% attualmente registrato. In uno studio di Brinkley et al. il 65% degli adolescenti è impegnato nell'invio o nella ricezione di testi con contenuto sessuale scritto, inoltre sembra che il sexting all'età di 16 anni è indice predittore di attività sessuale rischiosa all'età di 18 anni e può comportare forme di disadattamento. L'immediatezza del sexting potrebbe costituire un rilevante fattore di rischio per lo sviluppo **personalità borderline**, perché rappresenta una fonte di attenzione per giovani vulnerabili significativamente protesi alle relazioni. Infine il Revenge porn tra le conseguenze più dannose. In particolare queste sono gli effetti deleteri sulle ragazze che lo subiscono:

1. **vergogna e senso di colpa:** le vittime spesso si colpevolizzano ingiustamente di ciò che è accaduto;
2. **ansia e attacchi di panico:** la paura di essere giudicati o riconosciuti può portare a gravi stati ansiosi;
3. **depressione:** sentimenti di disperazione, tristezza, profonda e perdita di interesse nelle attività quotidiane;
4. **stress post traumatico (PTSD):** flashback, incubi e ipervigilanza;
5. **problemi relazionali:** difficoltà a fidarsi degli altri o a costruire nuove relazioni intime;
6. **danno all'autostima:** le vittime possono sviluppare una percezione negativa di se stesse;
7. **sensazione di isolamento:** essendo il cyberbullismo pervasivo e difficile da evitare, le vittime possono sentirsi senza via di fuga, persino nelle proprie case;
8. **impatto sull'immagine di sé:** la diffusione pubblica di insulti o immagini compromettenti online può minare profondamente l'autostima dei ragazzi.
9. **paura e paranoia sociale:** il timore che i contenuti offensivi possano essere visti da molti amplifica il senso di vergogna e vulnerabilità.
10. **Comportamenti autolesionisti e rischio suicidario:** in alcuni casi estremi, il cyberbullismo può indurre comportamenti autolesionisti o pensieri suicidari.

Conclusioni

Entrambe le forme possono generare sofferenze profonde nei ragazzi che ne sono vittime. Il bullismo e il cyberbullismo non devono mai essere sottovalutati per il loro potenziale devastante sul benessere psicologico dei giovani. Prevenzione, educazione e interventi tempestivi sono fondamentali per tutelare le vittime e promuovere ambienti scolastici e digitali sicuri e la scuola è un momento educativo importante da utilizzare senza sottovalutarne l'importanza e la significatività.

6. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti negli atti di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola sono: **il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie.**

SOGGETTI

Con riferimento **ai soggetti coinvolti in fenomeni di bullismo o di cyberbullismo**, è possibile identificare delle azioni o delle situazioni sintomatiche, alle quali i docenti devono prestare la massima attenzione:

SOGGETTI COINVOLTI	AZIONI/SITUAZIONI SINTOMATICHE
VITTIMA	➤ È stato preso in giro, umiliato, isolato, picchiato, aggredito fisicamente e/o verbalmente, ridicolizzato in maniera reiterata e continuativa. ➤ Ha subito furti o danneggiamenti di oggetti personali; oggetti personali sono stati nascosti o sparsi in giro. ➤ E' stato ripreso/fotografato/registrato con telefonini o altri device a sua insaputa o comunque contro la sua volontà, indipendentemente dalla diffusione di tali riprese/fotografie/registrazioni su social o dal loro inoltro ad altri device ed indipendentemente dal fatto che siano ravvisabili nei video/foto/registrazioni atti fisici o verbali denigratori. ➤ E' stato escluso da gruppi on line. ➤ Ha subito il furto di credenziali o di un proprio account. ➤ Ha subito insulti, prese in giro, minacce, aggressioni verbali tramite messaggi di testo, email. ➤ E' stato intimidito da telefonate mute.

BULLO	➤ Ha preso in giro, minacciato, intimidito, picchiato, diffuso notizie non vere, ridicolizzato, isolato, danneggiato e/o si è appropriato senza permesso di oggetti di uno o più compagni. ➤ Ha fatto riprese video, registrazioni o fotografie di uno o più compagni senza il loro consenso ➤ Ha inoltrato tali video, registrazioni o fotografie su social o su altri device, indipendentemente dal fatto che siano presenti in tali registrazioni, fotografie o video atti o azioni denigratori (il soggetto può altresì aver ordinato a altre persone di denigrare la vittima, ovvero ha tenuto comportamenti idonei a indurre altre persone a denigrarla). La situazione diventa ancor più grave qualora le riprese abbiano ad oggetto momenti intimi o comunque spiacevoli per la vittima. ➤ Ha escluso da gruppi on line la vittima. ➤ Si è appropriato di credenziali e/o account della vittima. ➤ Ha insultato, denigrato, schernito, aggredito verbalmente o tramite messaggi di testo e/o email la vittima. ➤ Ha fatto ripetute telefonate mute alla vittima. ➤ Tali atteggiamenti possono essere stati messi in atto direttamente dal bullo, ma possono anche essere stati eseguiti materialmente da altre persone su ordine o istigazione del bullo
SOGGETTI COINVOLTI E CARATTERISTICHE	
VITTIMA	Persone generalmente (ma non sempre...) insicure, timide, con bassa autostima e/o con caratteristiche fisiche "diverse da quelle della maggioranza dei coetanei" o comunque considerate come "difetti".
DIFENSORI DELLA VITTIMA	Aiutano la vittima sia difendendola dalla prepotenza che consolandola e sostenendola (possiedono un elevato grado di "autoefficacia sociale")
BULLO	Agisce direttamente o indirettamente comandando i gregari. Ha una personalità spesso violenta, oppositiva, non rispettosa delle regole. Minaccia, danneggia oggetti ed ha un forte bisogno di dominare. Possiede spesso scarse capacità di controllo degli impulsi e una bassa resistenza alle frustrazioni (spesso è spinto da sentimenti di invidia e/o gelosia).
AIUTANTI DEL BULLO (GREGARI ATTIVI)	Partecipano all'azione diretta contro la vittima aiutando il bullo nella realizzazione della prepotenza. Subiscono sia il fascino del gruppo che del capogruppo e compiono azioni che da soli non avrebbero mai neppure ipotizzato.

SOSTENITORI DEL BULLO (GREGARI PASSIVI)	Non partecipano all'azione diretta del bullo ma la sostengono con incitamenti.
SPETTATORI	Mantengono un atteggiamento omissivo che rafforza in modo indiretto l'azione del bullo.

7. Soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Ogni soggetto della comunità scolastica è coinvolto nell'attività di prevenzione.

Di seguito è fornita la specificazione delle competenze in capo a ciascuno:

RUOLO	CAMPO D'AZIONE
DIRIGENTE	- Promuove e coordina una politica scolastica anti-bullismo condivisa da tutto il personale della scuola. - Collabora con il team bullismo e cyberbullismo. - Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i coordinatori di classe ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative.
DOCENTE	- Si impegna a partecipare alle attività formative in tema di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, anche con riferimento ai corsi di formazione ministeriali sulla piattaforma ELISA - Osserva regolarmente i comportamenti degli alunni, valutando i potenziali campanelli di allarme - Si deve mostrare risoluto nel condannare qualsiasi manifestazione di intolleranza ed agire in modo tempestivo in caso di necessità, portando a conoscenza dell'accaduto il Dirigente scolastico, il primo collaboratore del Dirigente, il Referente bullismo.
CONSIGLIO DI CLASSE	- stabilisce strategie di intervento al fine di favorire la realizzazione di un clima di benessere per gli alunni della classe, prevenire o reprimere comportamenti prevaricanti ed intolleranti tra pari.

	- Favorisce la collaborazione ed il dialogo all'interno della classe, tra le famiglie e tra queste e la scuola
PERSONALE ATA	- Contribuisce a creare un clima sereno attraverso la vigilanza sugli alunni e la partecipazione ad iniziative attivate dalla scuola dirette a prevenire il fenomeno. - Segnalano ai docenti eventuali situazioni ritenute riconducibili al fenomeno.
STUDENTI	- Partecipano attivamente ai progetti di prevenzione, educazione e rieducazione. - Durante le lezioni o le attività didattiche e comunque quando sono all'interno dell'edificio scolastico non possono mai usare cellulari, e possono utilizzare la rete internet solo per finalità didattiche, previo consenso del docente.
GENITORI	- Hanno il dovere di mantenere attivo il dialogo con i propri figli cercando di comprenderne i passaggi adolescenziali - Collaborano con la scuola e con i docenti nella prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo, mantenendo un dialogo attivo con gli stessi e partecipando alle attività progettuali e formative della scuola, formandosi in modo adeguato al fine di saper riconoscere eventuali campanelli di allarme emersi nel contesto familiare - Si impegnano a rispettare il patto educativo di corresponsabilità, con particolare riferimento alle misure di contrasto del bullismo e del cyberbullismo
COLLEGIO DEI DOCENTI	- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. - Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti e alle studentesse, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza, anche digitale, consapevole.
REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO	- Si forma sulla specifica tematica. - Informa i colleghi su iniziative formative e fornisce materiali utili. - Coordina le attività del team antibullismo
TEAM ANTIBULLISMO	- Progetta e organizza iniziative e attività per la prevenzione e il contrasto del fenomeno - Elabora i questionari di monitoraggio sul fenomeno rivolti a docenti e studenti - Aggiorna la scheda di segnalazione - Elabora il codice interno anti bullismo/cyberbullismo d'istituto da sottoporre al Collegio dei docenti

La scuola, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle **Forze di polizia** nonché delle **associazioni e dei centri di aggregazione giovanile** presenti sul territorio.

8. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo

1. Misure di prevenzione

- Promozione di un clima scolastico inclusivo e accogliente
- Predisposizione di percorsi educativi di educazione civica e di cittadinanza volti a sviluppare le tematiche legate al bullismo cyberbullismo
- Sensibilizzazione e formazione su temi di rispetto e convivenza civile (organizzazione di eventi a tema)
- Formazione docente mirata

2. Segnalazione e intervento

- La vittima o chiunque abbia conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo è incoraggiato a segnalarlo tempestivamente agli adulti di riferimento.
- Le segnalazioni possono essere fatte anche tramite appositi moduli anonimi o modalità on line (per la Scuola Secondaria di secondo grado) o utilizzando le "bully box" (per il primo Ciclo).
- Comunicazione al Dirigente Scolastico ed al Referente Bullismo e Cyberbullismo
- valutazione del caso e colloqui di approfondimento con gli attori coinvolti
- scelta dell'intervento della gestione e delle sanzioni da applicare

3. Protezione della vittima

- Ascolto e supporto psicologico attraverso la figura dell'esperto se presente nell'istituzione scolastica oppure di un'altra figura di riferimento.
- Attivazione di interventi di mediazione e confronto.

4. Azioni disciplinari (Vedi allegato 1.)

- L'istituzione si riserva di adottare sanzioni disciplinari proporzionate alle responsabilità, conformemente al regolamento interno, in caso di comportamenti di bullismo o cyberbullismo accertati.

5. Collaborazione con le famiglie

- Informare e coinvolgere genitori e tutori nelle azioni di prevenzione e intervento.
- Promuovere incontri e formazione dedicati.

6. Monitoraggio e aggiornamento

- Il presente codice verrà rivisto e aggiornato in funzione delle nuove esigenze e delle evoluzioni del fenomeno e della normativa.

7. Entrata in vigore

Il presente codice interno entra in vigore dalla data di approvazione e sarà pubblicato sul sito della scuola.

Le responsabilità

Le responsabilità in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo possono variare in base alla natura dell'episodio, alle parti coinvolte e alle normative vigenti. In generale, le principali responsabilità sono le seguenti:

1. Responsabilità degli autori: chi compie atti di bullismo o cyberbullismo può essere soggetto a sanzioni disciplinari (a scuola, nel luogo di lavoro) o penali (se le condotte costituiscono reato). La legge italiana prevede condanne per atti di molestia, minacce, diffamazione, stalking o altre fattispecie penali legate a comportamenti vessatori o intimidatori.

La responsabilità degli autori di atti di bullismo a scuola può essere analizzata sotto diversi aspetti, sia dal punto di vista legale che educativo.

Responsabilità Legale Penale e civile:

Responsabilità penale: Se il comportamento di bullismo assume caratteristiche di reato (come minacce, lesioni, ingiurie, diffamazione, cyberbullismo, ecc.), gli autori possono essere perseguiti penalmente secondo il codice penale italiano. La legge prevede sanzioni per comportamenti che ledono l'integrità fisica o morale di altre persone.

Responsabilità civile: La scuola, i genitori e gli autori possono essere chiamati a rispondere civilmente per danni morali o materiali causati alle vittime. La scuola ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e l'integrità psico-fisica degli studenti.

Responsabilità dei genitori o tutori:

La responsabilità dei genitori nel monitorare e intervenire sui comportamenti di bullismo e cyberbullismo dei figli verso coetanei è fondamentale per promuovere un ambiente sicuro e rispettoso, sia offline che online. Ecco alcuni aspetti chiave di questa responsabilità:

- **Consapevolezza e informazione:** I genitori devono conoscere le dinamiche del bullismo e del cyberbullismo, comprese le modalità di manifestazione e i rischi associati. È importante mantenere un dialogo aperto con i figli, ascoltarli attentamente e informarli sui comportamenti appropriati.
- **Monitoraggio dell'attività online:** Poiché il cyberbullismo avviene spesso su piattaforme digitali, i genitori devono vigilare sull'uso di smartphone, social media e altre applicazioni, impostando limiti e controlli parental control quando necessario, senza invadere eccessivamente la privacy del minore.
- **Educazione sui valori e sull'empatia:** Promuovere il rispetto, l'empatia e la tolleranza aiuta i figli a sviluppare comportamenti positivi. Discutere delle conseguenze delle azioni di bullismo e cyberbullismo rafforza la consapevolezza del danno che possono arrecare agli altri.
- **Intervento tempestivo:** Se si sospetta o si scopre che il proprio figlio è coinvolto in comportamenti di bullismo o cyberbullismo, i genitori devono intervenire prontamente, affrontando la questione con fermezza e sensibilità, eventualmente coinvolgendo le figure educative e, se necessario, le autorità competenti.

- **Collaborazione con scuola e altri adulti:** Comunicare con insegnanti, educatori e altri adulti di riferimento permette di affrontare insieme il problema e adottare strategie efficaci di prevenzione e intervento.

In sintesi, i genitori hanno un ruolo centrale nel prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, assumendo un ruolo attivo, informato e di supporto nei confronti dei propri figli e delle vittime potenziali.

Le responsabilità sono distribuite tra diversi soggetti e dipendono dall'azione o dall'omissione di ciascuno. È importante intervenire prontamente per tutelare le vittime e sanzionare i responsabili, nel rispetto delle normative vigenti e dei diritti di tutte le parti coinvolte.

9. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro bullismo e cyberbullismo e le loro funzioni

La legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo" hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola. Vengono qui evidenziati il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il team antibullismo e il team per l'emergenza. Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola
- fornisce consulenza al personale scolastico
- cura la formazione del personale scolastico
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti

- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- partecipa ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il team antibullismo e il team per l'emergenza sono stati previsti dal succitato d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo". Il team antibullismo è costituito:

- dal dirigente scolastico
- dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dall'animatore digitale
- dallo psicologo
- da docenti dell'istituto.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine identifica i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata. Dette forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Il team per l'emergenza è costituito:

- dal dirigente scolastico
- dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dallo psicologo
- dall'animatore digitale
- dal referente di plesso
- dal coordinatore di classe.

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo. Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda "prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo una dettagliata scheda di valutazione
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con il referente di plesso e il coordinatore di classe
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, i servizi sociali, le associazioni di volontariato del territorio) presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie

- in caso di rilevanza penale del comportamento, segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

10. Strategie di Prevenzione Scolastica: un approccio multilivello

La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo richiede un approccio integrato e multidimensionale che coinvolga l'intera comunità scolastica e si articola su diversi livelli:

1. **Prevenzione Universale (Rivolta a tutti gli studenti):**

* Educazione alla Cittadinanza Digitale e all'Uso Consapevole della Tecnologia: Integrare nel curriculum attività didattiche volte a sviluppare competenze digitali critiche, la consapevolezza dei rischi online, la comprensione delle dinamiche del cyberbullismo e l'importanza del rispetto della privacy e della reputazione online.

* Promozione delle Competenze Socio-Emotive: Implementare programmi e attività che favoriscano lo sviluppo dell'empatia, dell'autoconsapevolezza, della gestione delle emozioni, delle abilità comunicative e della risoluzione pacifica dei conflitti.

* Sensibilizzazione e Informazione: Organizzare incontri, seminari, campagne di sensibilizzazione e utilizzare materiali informativi (locandine, video, risorse online) per aumentare la consapevolezza sul bullismo e il cyberbullismo, sulle loro conseguenze e sulle modalità per chiedere aiuto.

* Creazione di un Clima Scolastico Positivo e Inclusivo: Promuovere un ambiente di apprendimento accogliente, rispettoso delle diversità, basato sulla fiducia e sulla collaborazione tra studenti, docenti e personale scolastico. Favorire attività di gruppo, il tutoraggio tra pari e la valorizzazione delle differenze individuali.

* Formazione del Personale Scolastico: Realizzare percorsi di formazione continua per docenti, personale ATA e dirigenti scolastici sui temi del bullismo e del cyberbullismo, sulle strategie di prevenzione, individuazione precoce e gestione degli episodi.

2. **Prevenzione Selettiva (Rivolta a gruppi di studenti a rischio):**

* Identificazione Precoce di Segnali di Disagio: Sensibilizzare i docenti e il personale scolastico all'individuazione di indicatori di potenziale coinvolgimento in dinamiche di bullismo (sia come vittime che come autori), come isolamento, cambiamenti comportamentali, calo del rendimento scolastico, ansia, paura di venire a scuola.

* Interventi di Gruppo Specifici: Attivare laboratori, gruppi di discussione o attività mirate per studenti che manifestano fragilità, difficoltà relazionali o comportamenti a rischio, al fine di rafforzare le loro competenze sociali e la loro resilienza.

* Programmi di Peer Education: Coinvolgere studenti e formarli (peer educator) per sensibilizzare i compagni, promuovere comportamenti positivi e fungere da punto di riferimento per la segnalazione di situazioni problematiche.

3. Prevenzione Indicata (Rivolta a studenti coinvolti in episodi di bullismo/cyberbullismo)

* Interventi Individualizzati: Offrire supporto psicologico, counseling o percorsi di recupero personalizzati per le vittime e per gli autori di bullismo/cyberbullismo, con l'obiettivo di affrontare le cause sottostanti i comportamenti e promuovere il cambiamento.

* Mediazione e Riparazione: In situazioni appropriate e con il consenso delle parti, attivare percorsi di mediazione tra vittima e autore per favorire la comprensione delle conseguenze delle proprie azioni e la riparazione del danno.

* Collaborazione con i Servizi Territoriali: Stabilire protocolli di collaborazione con i servizi socio-sanitari, le forze dell'ordine e le associazioni del territorio per la presa in carico di situazioni complesse o per la segnalazione di eventuali reati.

Segue tabella con infrazioni e sanzioni disciplinari, ad integrazione del Regolamento di Istituto:

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo competente
Utilizzo non autorizzato	L'alunno riceve chiamate o notifiche di messaggi	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto.	Docente

del cellulare		Terza violazione: nota disciplinare.	
	L'alunno utilizza il cellulare	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare e sospensione di 2 giorni.	Docente C.d.C.
	L'alunno utilizza il cellulare durante una verifica scritta	Nota disciplinare e sospensione di 2 giorni	Docente C.d.C.
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 10 giorni	Docente C.d.C.
	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio		
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo

Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Flaming</i>	Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i>	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo

11. Rilevazioni Statistiche Omnicomprensivo Alanno a.s. 2024/2025

Pdf Scuola primaria

https://drive.google.com/file/d/13z23fP8mPoWgAwzBXkLcErEY3m-J2AqP/view?usp=drive_link

Pdf Primo grado

[QUESTIONARIO STUDENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO Secondaria di primo grado 2024 2025.pdf](#)

Pdf Docenti

[QUESTIONARIO DOCENTI SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO.pdf](#)

https://drive.google.com/file/d/1sBufyIOntUa2PvGwafoQ3s02q2dT7Pnn/view?usp=drive_link

Secondaria di secondo grado

https://drive.google.com/file/d/1sBufyIOntUa2PvGwafoQ3s02q2dT7Pnn/view?usp=drive_link

Bibliografia e sitografia

Annalisa Guarini e Antonella Brighi, *Cyberbullismo a scuola*, Erickson, 2022

(a cura di) Sabina Albonetti, Maria Monica Ratti, Laura Rossoni, *Violenza minorile, bullismo e cyberbullismo. Gruppi formativi a mediazione tra psicologia e diritto*, Franco Angeli, 2020

<https://www.adusbef.it/docs/Al%20futuro%20dico%20S%C3%AC%20-%20E-book%20-%20CYBERBULLISMO%20COME%20RICONOSCERLO%20E%20INTERVENIRE.pdf>

https://famiglia.governo.it/media/1386/toolkit_cyberbullismo_blu_300119_02.pdf

<https://famiglia.governo.it/media/lxrjo0kc/guida-per-genitori-e-adulti-di-riferimento.pdf>

https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788875244361.pdf?srsId=AfmBOopVH1GVeDhQJDvPpcYeWPnCYaVc_-7Sahg7WqDKhYDBg4_PlaPq

<https://www.mim.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

iGloss@1.1 - L'Abc dei comportamenti devianti online:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/glossario_cybercrime

<https://eventi.erickson.it/insegnare-domani/UnitaDidattica/psi25sec>

www.fondazionecarolina.org - **Fondazione Carolina Onlus** - La No profit fondata da Paolo Picchio, in nome della figlia Carolina, prima vittima acclarata di cyberbullismo in Italia, per sensibilizzare tutta la comunità educante sulle dinamiche del cyberbullismo e sui rischi legati all'utilizzo scorretto e inconsapevole degli strumenti digitali.